

Illegittimo il diniego di accesso agli indici decennali di nascita e di matrimonio risalenti

Scritto da Interdata Cuzzola | 06/07/2022

Il diniego del Comune alla richiesta di rilascio di copia per finalità di ricerca degli indici decennali di nascita e di matrimonio di un periodo molto datato e facenti parte dell'archivio storico è illegittimo: è quanto evidenziato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 24 giugno 2022, n. 1074.

Nel caso di specie, un ricercatore impegnato nella ricostruzione del fenomeno migratore dal Veneto al Sudamerica a cavallo dei secoli XIX e XX aveva fatto richiesta di ostensione agli indici decennali di nascita e di matrimonio del periodo compreso tra il 1871 e il 1901, evidenziando che non si trattava di atti dello stato civile *"in senso proprio"*, bensì di documenti *"consultabili liberamente dal pubblico anche via internet"*, che *"non contengono affatto dati personali dei soggetti in essi elencati"* (liberamente ostensibili in quanto documenti rientranti negli archivi storici).

Al riguardo, trattandosi di atti e documenti assai risalenti nel tempo (il riferimento è appunto agli indici anagrafici del periodo 1871-1901, che compendiano atti registrati da ben oltre un secolo), trova applicazione la specifica disciplina in materia di consultazione di archivi storici di enti pubblici: ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), infatti, l'accesso alla documentazione dell'archivio storico di un ente pubblico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini.

Fanno eccezione i documenti dichiarati di carattere riservato, su disposizione del Ministero dell'Interno, relativi alla politica estera o interna dello Stato (consultabili cinquant'anni dopo la loro formazione), nonché i documenti contenenti dati sensibili e i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali (susceptibili di consultazione dopo quarant'anni dalla loro compilazione). Il termine è invece elevato a settant'anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

Va, inoltre, osservato che in questo senso depongono le regole deontologiche di cui all'allegato A2 *"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica"*, al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, redatte dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, GPDP), inserite dal D.M. del Ministero della Giustizia 15 marzo 2019 (*"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101"* approvate dal GPDP il 19 dicembre 2018). Dette regole, con riguardo all'accessibilità degli archivi pubblici, nell'art. 10 richiamano espressamente le disposizioni di rango primario sopra citate e permettono, conseguentemente, di escludere possibili riserve su ipotetiche interferenze con le regole poste a presidio della riservatezza (interferenze che, nel caso concreto, non appaiono agevolmente apprezzabili in riferimento ad atti risalenti all'ultimo scorcio dell'Ottocento).

Va anche rimarcato che il possibile utilizzo distorto dei dati o comunque di un loro impiego non rispettoso dei principi dettati dal GDPR non esclude di per sé il diritto all'ostensione della documentazione, poiché, sul richiedente (nella sua qualità di *"utente"*, ossia di soggetto che *"chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero"*) l'onere di utilizzare e custodire i dati acquisiti nell'osservanza della normativa di settore, con conseguente assunzione della responsabilità di matrice deontologica nascente da ogni possibile violazione o abuso (cfr. artt. 1, comma 3, lett. b, 11 e 13 delle sopra richiamate *"Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101"*).